

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS E IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI SULLE TEMATICHE DELLA SALUTE DELLA SOLIDARIETA' E DELLA PREVENZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

Tra

L'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS, con sede a Modena, C.F. 91210000377, rappresentata nella presente convenzione dal Presidente Dott.ssa Simona Arletti, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Modena – Assessorato all'Ambiente, in Via Santi 40, 41123 Modena

e

IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, di seguito denominato CNT, con sede in Roma - 00162, Via Giano della Bella n 34, nella persona del Direttore, Dott. Alessandro Nanni Costa

premesso che:

- la Rete Italiana Città Sane OMS, la Rete italiana dei Comuni riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lo scopo di promuovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute ed i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salute;
- in Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione senza scopo di lucro, ed oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70;
- negli anni 2014-2018 l'OMS sta coordinando una fase di lavoro (la sesta dall'inizio) del progetto "Innovazione, leadership e governance condivisa per la salute e il benessere", nella quale i temi prioritari individuati sono suddivisi in quattro aree:
 - o Investire nella salute lungo tutto il corso della vita (life course approach) e rafforzare le capacità delle persone.
 - o Affrontare le grandi sfide di salute pubblica sia in riferimento alle malattie trasmissibili che a quelle non trasmissibili.
 - o Rafforzare sistemi di salute centrati sull'individuo e la capacità, la prontezza nell'emergenza e la sorveglianza della salute pubblica.
 - o Creazione di comunità resilienti e ambienti favorevoli alla salute.
- il CNT, istituito in base all'art. 8 legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievo e trapianto di organi e tessuti", collabora con le istituzioni centrali e locali nonché con le associazioni alla realizzazione di iniziative volte al fornire al cittadino una corretta informazione sulle tematiche connesse alla donazione e trapianto di organi e tessuti;
- l'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (Decreto "Milleproroghe", dispone che «La carta d'identità può altresì

contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte»;

- il D.L. 69/2013 (Decreto "del fare"): pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 98/2013 Art. 43 "Disposizioni in materia di trapianti", 1. «Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «(I Comuni) trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91»;
- a partire dal marzo 2012, a seguito del progetto CCM del Ministero della salute "La donazione organi come tratto identitario", realizzato dalla Regione Umbria, dal CNT e da Federsanità ANCI, i Comuni italiani stanno progressivamente attivando il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità;
- da queste prime esperienze, è stato ricavato un modello operativo e organizzativo che include i tre momenti propedeutici all'avvio della nuova modalità di dichiarazione della volontà: aspetti informatici per la trasmissione al Sistema Informativo Trapianti dei dati sulle espressioni di volontà; campagna di comunicazione per informare la cittadinanza; incontri formativi dedicati agli operatori dell'ufficio anagrafe.

CONSIDERATO CHE

è interesse del CNT e della Associazione Città Sane OMS, attese le comuni finalità, dare corso ad una proficua collaborazione al fine di sensibilizzare cittadini ed enti sulle tematiche della solidarietà, della donazione, della salute e della prevenzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa come sopra esposta è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, delle attività ed iniziative connesse con l'avvio della raccolta delle dichiarazioni di volontà presso gli uffici Comunali.
2. Costituiscono in particolare obiettivi del progetto:
 - a. collaborare nell'organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione al dono quale valore sociale di solidarietà che contribuisce al miglioramento del benessere della popolazione, nonché ad iniziative sulle tematiche della salute e della prevenzione in collaborazione con i centri regionali trapianto e con le associazioni locali;
 - b. collaborare nella produzione di documenti e materiali informativi inerenti ai temi della donazione di organi, tessuti e cellule e della salute;

- c. collaborare nella realizzazione di attività di ricerca sulla correlazione tra la cultura della donazione e il benessere socio-sanitario, la salute e la prevenzione.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. Le parti, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, si impegnano a programmare incontri periodici fra gli organi direttivi della Rete Città Sane OMS e del Centro Nazionale Trapianti per rendere possibile e mantenere un ottimale livello di coordinamento.

Articolo 4

(Direzione e Coordinamento)

1. Il CNT sovrintende all'effettuazione del progetto di concerto con il Presidente nazionale della Rete Città Sane OMS.
2. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 5

(Riservatezza e Privacy)

1. Le parti, per tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, sono tenute al segreto professionale e si impegnano a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le parti, a norma del succitato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali in suo possesso.

Articolo 6

(Recesso unilaterale)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 7

(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste.
2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. C.C.

Articolo 8

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti si riservano la facoltà discrezionale di procedere alla proroga o al rinnovo del presente Accordo.

Articolo 9

(Controversie)

1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 10

(Costi della collaborazione)

1. Ciascuna delle parti parteciperà alla realizzazione del presente accordo, con le proprie competenze e le proprie risorse.

Articolo 11

(Oneri fiscali)

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.
2. Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Modena, 24 Aprile 2014

Prot. Gen. 49873/2014 (Comune di Modena)

IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

Il Direttore

(Dott. Alessandro Nanni Costa)



**ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA
CITTA' SANE - OMS**

Il Presidente

(Dott. ssa Simona Arletti)

